

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di Lastlook Bonus Certificates con Cap in Euro su Oro

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati prodotti con partecipazione (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 22 (4) del Regolamento della Commissione (CE) N. 809/2004 come modificato, e del § 6 (3) della Legge Tedesca sui Prospetti di Strumenti Finanziari (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"), di cui al Prospetto di Base per l'emissione di Prodotti con Partecipazione di Credit Suisse AG (versione in lingua inglese) del 18 giugno 2019, come da ultimo modificato dal Supplemento n. 10 del 13 maggio 2020 (il "**Prospetto di Base**").

Credit Suisse AG, una società a responsabilità limitata ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'"**Emittente**"), emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base (inclusa qualsiasi altra informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi della specifica emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento dei Prodotti Complessi completo (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base del Prospetto di Base, che è stato depositato come un Prospetto di Base nel significato di cui al § 6 della WpPG presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") nella sua capacità di autorità competente ai sensi della WpPG, che da attuazione alla Direttiva UE 2003/71/CE, come modificata (la "**Direttiva Prospetti**") all'interno del diritto tedesco.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.

La versione in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Documento viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "CFTC") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "CEA"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "SEC"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definite) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere inviata, ricevuta o distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, (2) una "*U.S. person*" come definita nelle Linee Guida Interpretative e Dichiarazione Politica Relativa al Rispetto di Alcuni Regolamenti Swap promulgate dalla CFTC, come modificate, cambiate o integrate di volta in volta, ai sensi del CEA, e (3) una persona diversa da una "*Non-United States person*" come definita alla Regola 4.7 della CFTC.

Inoltre, i Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti Complessi, in alcun momento, rivolte a, o per conto o a beneficio di (i) una "*United States person*" come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il "Codice") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice ("*Non-U.S. Person*") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "Persone Vietate"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolte a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 8 giugno 2020

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dall'Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, e saranno consegnati su richiesta da parte del medesimo durante il periodo di validità del Prospetto di Base, senza costi aggiuntivi. Copie del Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), qualsiasi traduzione della nota di sintesi predisposta nell'ambito della notifica del Prospetto di Base (se del caso), i documenti dai quali vengono incorporate per riferimento informazioni nel presente Prospetto di Base (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet. Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento e del Prospetto di Base.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla CISA.

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

Nome del Prodotto	Bonus Certificates con Cap su Merci.
Categoria del Prodotto SSPA	Prodotti di Investimento, Partecipazione, Bonus Certificate (1320*), si veda la SSPA Swiss Derivative Map sul sito www.sspa-association.ch . Il numero identificativo di cui alla Swiss Structured Products Association indicato nel paragrafo che precede è affiancato da un asterisco (*), vale a dire che le caratteristiche dei Prodotti Complessi differiscono leggermente dai Bonus Certificates (1320) come descritto nella SSPA Swiss Derivative Map.
Caratteristiche del Prodotto	LastLook: Applicabile Lookback: Non applicabile Lock-in: Non applicabile Spread Sottostante: Non applicabile Caratteristica Paniere: Non applicabile Caratteristica Bear: Non applicabile Struttura Inversa: Non applicabile COSI: Non applicabile Pagamento(i) degli Interessi: Non applicabile Call dell'Emittente: Non applicabile Pagamento(i) del Payout: Non applicabile Pagamento(i) di Premi: Non applicabile Barriera Trigger: Non applicabile Cap: Applicabile Regolamento Fisico: Non applicabile
Sottostante	le Merci, come descritte alla sottosezione D.
Codici Titoli	Swiss Sec. No. 54 250 134 ISIN CH 054 250 134 8
Emittente	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente.
Lead Manager	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera
Dealer	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta di Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A. (il Dealer Italiano), Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia che agisce in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato.
Agente per i Pagamenti	Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.
Agente di Calcolo	Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente.
Commissione di	fino allo 0,33% su base annua (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al

Collocamento	Collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di Emissione.
Spese/ Tasse/ altre commissioni addebitate al Sottoscrittore o Acquirente	Nessuna
Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione	Nessuna
Negoziazione (Mercato Secondario)	<p>In normali condizioni di mercato, l'Emittente, operando per il tramite di una delle sue affiliate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, operando per il tramite di una delle sue affiliate, cercherà di fornire prezzi denaro-lettera per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato. Vi sarà una differenza di prezzo tra i prezzi denaro e lettera (spread).</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in unità e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti su Reuters e Bloomberg.</p> <p>Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito (lo Specialista) si impegna a fornire la liquidità attraverso quotazioni denaro-lettera in conformità alle previsioni sul market making del Mercato SeDeX, come di seguito definito, ove si prevede che i Titoli saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sono disciplinati dal regolamento del Mercato SeDeX.</p>
Quotazione / Ammissione alla Negoziazione	<p>Sarà presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Sistema di Negoziazione Multilaterale di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato SeDeX"). L'Emittente si impegna a depositare una domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX in tempo per l'adozione della delibera di ammissione alla Data di Emissione. L'efficacia dell'offerta è condizionata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato o rilevante borsa valori o autorità.</p>
Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta	<p>Verranno offerti 20'000 Prodotti Complessi. Verrà emesso un massimo di 20'000 Prodotti Complessi (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento)</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> <p>In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: L'importo finale dei Prodotti Complessi da emettersi alla Data di Emissione e i risultati dell'offerta saranno notificati agli investitori mediante mezzi appropriati e in ogni caso in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore Italiano, se disponibile) alla o circa alla Data di Emissione nel rispetto delle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Definitive. L'importo finale dei Prodotti Complessi dipenderà dall'esito dell'offerta.</p>
Taglio	EUR 1'000
Valuta di Emissione	EUR
Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta	<p>EUR 1'000 per Prodotto Complesso.</p> <p>Una percentuale fino allo 0,33% su base annua del Taglio per i Prodotti Complessi è rappresentata da una commissione pagabile al collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione.</p>
Periodo di Sottoscrizione	<p>Dal 9 giugno 2020 incluso al 19 giugno 2020 (12:00 CET) incluso . L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione.</p> <p>L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente o di prorogare il Periodo di Sottoscrizione.</p>
Descrizione del Procedimento di Adesione	<p>Descrizione del procedimento di adesione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Collocatore Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Collocatore Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Collocatore Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Collocatore Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Collocatore Italiano dal 9 giugno 2020 (10:00 CET) incluso al 19 giugno 2020 (12:00 CET) incluso fatta salva la chiusura anticipata o l'estensione del</p>

Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.

Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il **"Testo Unico della Finanza"**) dal 9 giugno 2020 (10:00 CET) incluso al 19 giugno 2020 (12:00 CET) inclusa fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.

Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il **"Codice del Consumo"**) dal 9 giugno 2020 (10:00 CET) incluso al 19 giugno 2020 (12:00 CET) inclusa, fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Collocatore Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il rilevante Collocatore Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Collocatore Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Collocatore Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Collocatore Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati.

Nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Collocatore Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Collocatore Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione.

Ulteriori condizioni dell'offerta

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il rilevante Collocatore Italiano nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Collocatore Italiano informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile)

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. Il Collocatore Italiano rimborserà il Prezzo di Emissione e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di ulteriore efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore Italiano, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Data di Emissione/ Data di Pagamento	26 giugno 2020, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato.
Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione	1 Prodotto Complesso
Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi	offerta al pubblico
Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi	Italia e Svizzera
B. Rimborso	
B.1 Rimborso Finale	
Rimborso Finale	Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.
Data di Rimborso Finale	26 giugno 2023, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato.
Importo di Rimborso Finale	(i) se il Livello Finale è al di sopra della Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il maggiore tra (a) la Protezione Condizionata e (b) la somma tra (x) il numero uno (100%) e (y) la Partecipazione moltiplicata per il minore tra (i) il Cap e (ii) la differenza tra (A) il Livello Finale diviso per il Livello Iniziale e (B) il numero uno (100%), calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula: Taglio x max (Protezione Condizionata; 100% + Partecipazione x min [Cap; [Livello Finale / Livello Iniziale - 1]]); o (ii) se il Livello Finale è pari alla o al di sotto della Barriera, un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il Livello Finale diviso per il Livello Iniziale, calcolato dall'Agente di Calcolo in conformità alla seguente formula: Taglio x [Livello Finale / Livello Iniziale]
Protezione Condizionata	100%
Partecipazione Cap	100% 25%
Tipo di Regolamento	Regolamento in contanti
Valuta di	EUR

Regolamento

B.2 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger	Non applicabile
Opzione Call dell'Emittente	Non applicabile
Data di Rimborso Anticipato	Qualora i Prodotti Complessi vengano liquidati prima della Data di Rimborso Finale, la data di tale rimborso anticipato

B.3 Definizioni Generali del Rimborso

Data di Fixing Iniziale	19 giugno 2020, vale a dire la data in cui sono fissati il Livello Iniziale e la Barriera, e la data a partire dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati.
Livello Iniziale	100% del Prezzo di Riferimento della Merce alla Data di Fixing Iniziale, come determinato dall'Agente di Calcolo.
Livello	il Prezzo della Merce Rilevante
Data di Fixing Finale	19 giugno 2023, vale a dire la data in cui verrà fissato il Livello Finale.
Livello Finale	100% del Prezzo di Riferimento della Merce alla Data di Fixing Finale, come determinato dall'Agente di Calcolo.

Barriera 79% del Livello Iniziale.

Data di Rimborso la Data di Rimborso Finale o, se i Prodotti Complessi sono rimborsati prima della Data di Rimborso Finale, la Data di Rimborso Anticipato.

C. Interesse, Premio e Payout

C.1 Interesse
Non applicabile

C.2 Premio
Non applicabile

C.3 Payout
Non applicabile.

D. Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni

Merce	Oro rappresentato dal prezzo in USD di 1 (una) oncia troy di Oro puro
Codici Titoli	Ticker Bloomberg: GOLDS CMDTY
Prezzo di Riferimento della Merce	il Prezzo Indicato, come pubblicato dalla Fonte per la Rilevazione del Prezzo
Fonte per la Rilevazione del Prezzo	London Bullion Market Association (LBMA)
Prezzo Indicato	la rilevazione pomeridiana di una unità della Merce
Descrizione della Merce	Per informazioni sulla Merce, si veda www.lbma.org.uk .
Precedenti Performance del Sottostante	Per le precedenti performance del Sottostante e la relativa volatilità, si veda www.credit-suisse.com/derivatives .
Informazioni sul Sottostante come "Benchmark"	Il Sottostante è un " <i>indice di riferimento</i> " ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (il " Benchmark Regulation ") fornito da ICE Benchmark Administration Limited . Alla data delle presenti Condizioni Definitive ICE Benchmark Administration Limited è registrato nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento istituito e tenuto dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (" ESMA ") ai sensi dell'articolo 36 del Benchmark Regulation.

E. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo	un giorno (diverso da sabato e domenica) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere sono in genere aperti per regolare i pagamenti a Zurigo e che coincide con un Giorno Lavorativo TARGET.
Giorno Lavorativo	qualsiasi giorno in cui il sistema <i>Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer</i> (TARGET2) è

TARGET	aperto per affari.
Clearstream Luxembourg	Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Clearing System	Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS e/o Monte Titoli (tramite <i>bridge account</i> con SIS)
Euroclear	Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Evento Straordinario	<p>(i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,</p> <p>(ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) qualsiasi esplosione o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale, (b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi, (c) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di una organizzazione di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o <p>(iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.</p>
Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., Milano, Italia, in qualità di operatore del sistema Monte Titoli (Piazza degli Affari 6, Milano, Italia) e qualsiasi organizzazione o sistema successore, in ogni caso tramite <i>bridge account</i> con SIS.
SIS	SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.
Importo di Estinzione Non Programmata	<p>indica, in relazione ad un Prodotto Complesso, un importo nella Valuta di Regolamento (che non può essere inferiore a zero) pari all'equo valore di mercato del Prodotto Complesso immediatamente prima dell'esercizio del diritto di estinzione da parte dell'Emittente mediante pubblicazione dell'avviso di estinzione, come calcolato dall'Agente di Calcolo usando i propri modelli di valutazione e tendo conto tra l'altro, a titolo esemplificativo, di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (A) il tempo residuo alla scadenza del Prodotto Complesso; (B) i tassi di interesse a cui le banche possono ottenere finanziamenti; (C) il tasso di interesse addebitato all'Emittente (o alle sue affiliate) per prendere in prestito denaro; (D) il valore, la performance futura attesa e/o la volatilità del(i) Sottostante(i); e (E) qualsiasi altra informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (incluse, a titolo esemplificativo, le circostanze che hanno portato agli eventi che hanno dato luogo al diritto di estinzione).
Forma dei Prodotti Complessi	Titoli non cartacei
Portatore(i)	con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.
Data di Scadenza	22 giugno 2023
Mercato SeDeX	il Sistema Multilaterale di Negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I riferimenti a "AED" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "ARS" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "AUD" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "BMD" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "BRL" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "CAD" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "CHF" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "CLP" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "CNY" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "COP" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "CZK" sono alle corone ceche, i riferimenti a "DKK" sono alle corone danesi, i riferimenti a "EUR" sono agli euro, i riferimenti a "GBP" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "HKD" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "HUF" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "IDR" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "ILS" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "INR" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "JPY" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "KRW" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "MXN" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "MYR" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "NOK" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "NZD" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "PLN" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "RON" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "RUB" sono ai rubli russi, i riferimenti a "SGD" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "SEK" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "THB" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "TRY" sono alle lire turche, i riferimenti a "TWD" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "USD" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "ZAR" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)

Ulteriori Definizioni relative alle Merci

Evento di Rettifica Aggiuntivo	di	in relazione ad una Merce, un Evento di Turbativa di Mercato, una Modifica Normativa, una Turbativa della Copertura o un Evento dell'Amministratore o dell'Indice di Riferimento.
Evento dell'Amministratore e / dell'Indice di Riferimento		indica che l'Agente di Calcolo determina che (1) un Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento si è verificato o si verificherà, o (2) qualsiasi autorizzazione, registrazione, riconoscimento, sottoscrizione, decisione di equivalenza, approvazione o inclusione in qualsiasi registro ufficiale relativi all'Indice di Riferimento o all'amministratore o sponsor del rilevante di Riferimento non siano stati ottenuti, o non saranno ottenuti, ovvero sono stati rigettati, rifiutati, sospesi, o ritirati dalla rilevante autorità competente, o altro rilevante organo competente, in ogni caso con l'effetto che all'Emittente e/o all'Agente di Calcolo o qualsiasi altra entità non è permesso, ai sensi di qualsiasi presente o futura legislazione applicabile, di utilizzare il rilevante Indice di Riferimento per adempiere alle proprie obbligazioni relative ai Prodotti Complessi, o (3) se non è ragionevole aspettarsi che l'Emittente continui ad usare per motivi commerciali il rilevante Indice di Riferimento in relazione ai Prodotti Complessi sia a causa di restrizioni relative alla licenza o a causa di un aumento nei costi per ottenere o mantenere tale rilevante licenza (<i>inter alia</i> , il caso in cui all'Emittente, all'Agente per il Calcolo o qualsiasi altra entità sia richiesto di mantenere una licenza al fine di emettere i Prodotti Complessi o eseguire le obbligazioni relative agli stessi e per qualsiasi ragione questi non possano ottenere tale licenza, la stessa non sia stata rinnovata o sia stata revocata, i costi per ottenerla o rinnovarla sono aumentati in modo sostanziale).
Indice di Riferimento		indica qualsiasi valore o tasso indicati come indice di riferimento nel BMR qualora l'importo pagabile o consegnabile ai sensi dei Prodotti Complessi sia determinato complessivamente o solo in parte sulla base di tale valore o tasso, tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.
Evento di Modifica o Cessazione dell'Indice di Riferimento		indica in relazione all'Indice di Riferimento una o più delle circostanze di seguito riportate (i) qualsiasi cambiamento sostanziale in tale Indice di Riferimento; (ii) la cancellazione o cessazione permanente o a tempo indeterminato di tale Indice di Riferimento; o (iii) un autorità regolamentare o altra entità ufficiale del settore proibisca l'uso di tale Indice di Riferimento.
BMR		Indica il Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011) come di volta in volta modificato.
Modifica Normativa		in relazione ad una Merce, alla Data di Emissione/Data di Pagamento o successivamente ad essa (i) a causa dell'adozione di o qualsiasi modifica a qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di, o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione di, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che (a) è diventato illegale per lo stesso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere tale Merce, o (b) subisce un aumento rilevante dei costi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi (incluso, a titolo esemplificativo, a causa di qualsiasi aumento dell'esposizione fiscale, diminuzione dei benefici fiscali o altro effetti negativo sulla propria posizione fiscale).
Giorno Lavorativo della Merce		in relazione ad una Merce, un giorno in relazione al quale la Fonte per la Rilevazione del Prezzo ha pubblicato (o, se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, avrebbe pubblicato) un prezzo.
Soppressione del Prezzo di Riferimento della Merce		in relazione ad una Merce e al Prezzo di Riferimento della Merce,(i) la soppressione della Merce o della negoziazione della medesima o (ii) la soppressione o la discontinuità permanente o l'indisponibilità del Prezzo di Riferimento della Merce, anche ove la Fonte per la Rilevazione del Prezzo ovvero la negoziazione della Merce restino disponibili.
Proventi della Copertura		l'importo in contanti che costituisce i proventi ricevuti dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in relazione a eventuali Accordi di Copertura; a scanso di equivoci, i Proventi della Copertura non devono essere inferiori a zero.
Accordi di Copertura		qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in qualsiasi momento per il pagamento di un importo pari a ciascun importo pagabile in relazione ai Prodotti Complessi, incluso, a titolo esemplificativo, l'acquisto e/o vendita della Merce, qualsiasi opzione o future su tale Merce e qualsiasi associata operazione su cambi.
Turbativa della Copertura		a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo legato all'assunzione e adempimento dei propri obblighi in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi.
Ente di Copertura		indica Credit Suisse International o, se così comunicato ai Portatori in conformità con la Sezione 9, una delle sue affiliate specificate nell'avviso quali controparti degli accordi di copertura dell'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi.
Evento di Turbativa del Mercato		In relazione ad una Merce, il verificarsi di una Turbativa della Fonte per la Rilevazione del Prezzo, una Turbativa alla Negoziazione, una Soppressione del Prezzo di Riferimento della Merce, una Modifica Sostanziale della Formula, una Modifica Sostanziale del Contenuto o una Turbativa Fiscale.
Modifica Sostanziale del Contenuto		In relazione ad una Merce, l'incorrere di una modifica di natura sostanziale al contenuto, composizione o costituzione della detta Merce a partire dalla Data di Emissione/Data di Pagamento.
Modifica Sostanziale della Formula		In relazione ad una Merce, l'incorrere di una modifica di natura sostanziale alla formula o al metodo utilizzati per il calcolo del Prezzo di Riferimento della Merce a partire dalla Data di Emissione/Data di Pagamento.

Turbativa della Fonte per la Rilevazione del Prezzo	in relazione ad una Merce, (i) il caso in cui la Fonte per la Rilevazione del Prezzo non sia in grado di annunciare o pubblicare il Prezzo Indicato (o le informazioni necessarie per la determinazione del Prezzo Indicato) ai fini del Prezzo di Riferimento della Merce rilevante, o (ii) la discontinuità temporanea o permanente o indisponibilità della Fonte per la Rilevazione del Prezzo.
Prezzo della Merce Rilevante	in relazione ad una Merce e in un qualsiasi Giorno Lavorativo della Merce, il prezzo di tale Merce per tale giorno, come determinato dall'Agente di Calcolo
Turbativa Fiscale	in relazione a una Merce, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Merce (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Prezzo di Riferimento della Merce nel giorno in cui il Prezzo di Riferimento della Merce sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.
Turbativa della Negoziazione	<p>In relazione ad una Merce, la sospensione sostanziale, o la limitazione sostanziale imposta della negoziazione di tale Merce o qualsiasi contratto future o di opzione relativo a tale Merce (qualsiasi Contratto Future o altro contratto "Contratto Relativo"). A tal fine:</p> <p>(i) una sospensione della negoziazione di tale Merce o di qualsiasi Contratto Relativo in qualunque Giorno Lavorativo della Merce sarà ritenuta sostanziale solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tutte le negoziazioni in tale Merce o Contratti Relativi, ove applicabile, sono sospese per un giorno intero; (b) tutte le negoziazioni in tale Merce o Contratto Relativo, ove applicabile, sono sospese a seguito dell'apertura delle negoziazioni di quel giorno, le negoziazioni non ricominciano prima della regolare chiusura programmata delle negoziazioni di quel giorno in tale Merce o Contratto Relativo, ove applicabile, e tale sospensione è annunciata meno di un'ora prima del suo inizio. <p>(ii) una limitazione delle negoziazioni in tale Merce o Contratto Relativo, ove applicabile, in ciascun Giorno Lavorativo della Merce dovrà considerarsi sostanziale solo se sono previsti dei limiti per il range di valori entro il quale il prezzo di tale Merce o Contratto Relativo, ove applicabile, può oscillare e il prezzo di chiusura o regolamento di tale Merce o Contratto Relativo, ove applicabile, in tale Giorno Lavorativo della Merce è al limite più alto o più basso di tale range.</p>

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Interesse e Premio; Payout

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Payout

Non applicabile.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Non applicabile.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative alle Merci

Correzione del Prezzo di Riferimento della Merce

Con riferimento a una Merce, nel caso in cui (i) la Fonte per la Rilevazione del Prezzo corregga successivamente qualsiasi pubblicato Prezzo di Riferimento della Merce che era stato utilizzato dall'Agente di Calcolo al fine di determinare qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi e (ii) tale correzione è pubblicata dalla Fonte per la Rilevazione del Prezzo entro 30 giorni dalla pubblicazione originaria di tale Prezzo di Riferimento della Merce ma in ogni caso 2 Giorni Lavorativi prima della data in cui tale importo è pagato (o altro beneficio spettante è reso) o della data in cui la rilevante determinazione da parte dell'Agente di Calcolo è stata effettuata, l'Agente di Calcolo può ricalcolare tale importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi usando tale Prezzo di Riferimento della Commodity corretto.

Posticipazioni in caso di Giorni Non-Lavorativi della Merce e Eventi di Turbativa del Mercato

In relazione ad una Merce e un giorno in relazione al quale un Prezzo di Riferimento della Merce debba essere determinato (una "Data Rilevante"), ove tale giorno non coincida con un Giorno Lavorativo della Merce o coincida con un giorno in cui un Evento di Turbativa del Mercato si verifica, tale giorno sarà posticipato fino a 8 (otto) Giorni Lavorativi della Merce successivi alla data originaria, come determinato dall'Agente di Calcolo. Ove tale ottavo Giorno Lavorativo della Merce coincida anche con un giorno in cui un Evento di Turbativa del Mercato si verifica, l'Agente di Calcolo, in conformità a quanto previsto alla Sezione 15.1 di seguito, effettuerà la propria determinazione del rilevante Prezzo di Riferimento della Merce in tale ottavo Giorno Lavorativo della Merce (alla rilevante Ora di Valutazione nei limiti del possibile) tenendo in considerazione le condizioni di mercato prevalenti in quel momento. In connessione con la posticipazione della Data Rilevante, l'Agente di Calcolo potrà anche posticipare qualunque data di pagamento in relazione ad un importo pagabile e qualunque data di esecuzione di consegna fisica previsti in relazione al rilevante Prodotto Complesso e potrà modificare di conseguenza i Termini e Condizioni applicabili.

Rettifiche al verificarsi di un Evento di Rettifica o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario con riferimento ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a qualsiasi termine dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Livello o Prezzo di Riferimento della Merce e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Evento di Rettifica Aggiuntivo o Evento Straordinario, a seconda dei casi e per preservare per quanto possibile le caratteristiche economiche originarie dei Prodotti Complessi.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo o l'Emittente dovranno darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente l'(gli) evento(i) verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se al verificarsi di un Evento di Rettifica Aggiuntivo o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori, l'Emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione anticipata entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì la data di rimborso anticipato dei Prodotti Complessi e l'Importo di Estinzione Non Programmata al quale i Prodotti Complessi saranno rimborsati. Se l'Emittente non è in grado di specificare altresì la data di rimborso anticipato dei Prodotti Complessi o l'Importo di Estinzione Non Programmata nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla data specificata in tale avviso ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, a discrezione dell'Emittente essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi così cancellati non possono essere riemessi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a ciascun Prodotto Complesso saranno assolte.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni, calcolato dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti i pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative applicabili a, e/o rilasciate dall'Intermediario di volta in volta.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "Codice", e tale ritenuta o deduzione, "Ritenuta 871 (m)") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("FATCA") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se (i) pubblicati dall'Emittente sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), o (ii) altrimenti pubblicati in conformità agli regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. e finché i regolamenti di Borsa Italiana S.p.A. così richiedano.

Gli avvisi ai Portatori in relazione ai Prodotti Complessi saranno validi e vincolanti se pubblicati sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives, fatta eccezione per i Portatori noti all'Emittente, ai quali l'Emittente può trasmettere, ma non è obbligato in tal senso, l'avviso direttamente al Portatore.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obbligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("Titoli Detenuti Presso un Intermediario").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"Intermediario") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun partecipante presso l'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente cartacei (*Einzelurkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei. Prodotti Complessi individualmente cartacei potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente cartacei, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente cartacei saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente cartacei stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema d'indennizzo o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (vale a dire identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o Data del Payout) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) una volta che la sostituzione ha effetto, le obbligazioni del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno garantite incondizionatamente e irrevocabilmente dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e adempiute e siano pienamente in vigore ed efficaci; e

(iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"Affiliata" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda dei casi) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi notifica, determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un istituto finanziario di riconosciuta affidabilità internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti dei Portatori o relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, **Zurigo 1, Svizzera**, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.